



CITTA' DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 172 DEL 14/10/2026

Ufficio: Ufficio Ambiente e tutela animali

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NICHELINO

IL SINDACO

Visti:

- L'art. 50, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ai sensi del quale il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- L'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- L'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Preso atto che:

- Il Comune di Nichelino è incluso nella zona climatica E di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00, nel periodo compreso tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;
- L'Amministrazione Comunale è fortemente impegnata sui temi della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e sul contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici a livello locale;
- Una percentuale rilevante degli immobili presenti sul territorio comunale è servita dal sistema di teleriscaldamento, e si rende pertanto necessario estendere le eventuali modifiche del periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento anche a tale tipologia di fonte di alimentazione;

Considerato altresì che:

- Le temperature registrate nell'area metropolitana torinese dalle stazioni meteorologiche di ARPA Piemonte, nelle ultime settimane, sono state superiori ai livelli di media stagionali;
- Secondo le previsioni elaborate dalla stessa ARPA in data 13/10/2026, tali condizioni sono destinate a mantenersi pressoché stazionarie fino a domenica 18 ottobre 2026, data a partire dalla quale è previsto un progressivo abbassamento delle temperature;

Tenuto conto che:

- Un'adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono fattivamente al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;
- Tali misure rappresentano, inoltre, un oggettivo risparmio economico per i cittadini e per la stessa Pubblica Amministrazione;

Ritenute pertanto sussistenti le condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento sindacale di riduzione del periodo annuale di esercizio, della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici e della temperatura ambiente massima consentita, atteso che le suddette circostanze meteorologiche e ambientali integrino pienamente le "comprovate esigenze" di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013;

Dato atto che, trattandosi di provvedimento contingibile e connotato da ragioni d'urgenza legate all'imminente avvio della stagione termica, la presente ordinanza non è preceduta da comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visti, inoltre, per la regolarità tecnica e giuridica:

- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);

ORDINA

Per tutti gli impianti termici, come definiti dal D. Lgs. 48/2020, presenti sul territorio del Comune di Nichelino, le seguenti condizioni di esercizio:

1. **Riduzione del periodo di esercizio**, con posticipo dell'accensione e definizione della durata dello stesso **dal 19.10.2026 al 15.04.2027**;
2. **Riduzione del periodo di funzionamento** per un massimo di **13 ore giornaliere** comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
3. **Riduzione di 1°C della temperatura** dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del D.P.R. n. 74/2013, ossia **19°C + 2°C di tolleranza** per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a **18°C + 2°C di tolleranza**.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalutare, nel corso della stagione termica 2026/2027, le disposizioni relative agli orari di funzionamento e ai limiti di temperatura di cui ai punti precedenti, qualora l'andamento delle condizioni meteorologiche, della qualità dell'aria o ulteriori valutazioni tecniche lo rendano opportuno.

PRECISA CHE

La presente ordinanza non vincola l'eventuale attivazione, ove necessaria, con riferimento a:

- a. edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b. sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c. edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d. edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e. edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino imprescindibili esigenze tecnologiche o di produzione.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

ORDINA ALTRESÌ

Ai competenti organi di Polizia Locale e di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

INFORMA

- Che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., è l'Ing. Cristiano Savoretto Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzione, PEC di riferimento: protocollo@cert.comune.nichelino.to.it.
- Che la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Nichelino, nonché trasmessa per opportuna conoscenza alla Prefettura di Torino.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- Ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo) e s.m.i.;
- Ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Nichelino, 14/10/2026

Il Sindaco

Giampietro Tolardo
(firmato digitalmente)